



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

Seduta del 4 maggio 2016 n. 119

OGGETTO: ISTITUTO COMPRENSIVO N.2 ORTONA. MANIFESTAZIONI FINE ANNO SCOLASTICO. CONCESSIONE USO GRATUITO STRUTTURE COMUNALI

L'anno **duemilasedici** il giorno **4** del mese di **maggio** alle ore **13:50** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'OTTAVIO.

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. D'ANCHINI Tommaso
2. Sig.ra LICENZIATO Francesca
3. Sig. MENICUCCI Luigi

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella COLAIEZZI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE le seguenti istanze a firma del Dirigente dell'Istituto Comprensivo n.2 di Ortona,

- N.2406/A10 in data 20.4.2016 per l'uso dell'Auditorium Eden per la giornata del 27.5.2016 per manifestazione di fine anno scolastico della Scuola d'Infanzia Giardini;
- N.2408/A10 in data 20.4.2016 per l'uso del Teatro F.P. Tosti nella giornata del 20.5.2016 per una manifestazione denominata "Giornata dell'Arte";
- N.2407/A10 in data 20.4.2016 per l'uso dell'Auditorium Eden per la giornata del 13.5.2016 per concerto relativo al progetto Erasmus;
- N.2191 per l'uso dello stadio comunale di Ortona per la giornata del 13.5.2016 per la manifestazione denominata "Giornata dello Sport";
- N.2169/A10 in data 12.4.2016 per l'uso dell'Auditorium Eden per la giornata del 1.6.2016 per manifestazione di fine anno scolastico della Scuola d'Infanzia Gran Sasso;

RITENUTE le finalità degli eventi connesse al programma formativo annuale;

VISTO l'art.6/9° del D.L. n.78/2010 convertito in legge n.122/2010;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n.1075/PAR del 23.12.2010 che precisa quanto segue *"ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione, è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost."*;

VISTA la circolare interpretativa dell'A.N.C.I. del 17.10.2011 che recita *"in base alla recente parere della Corte dei Conti (Sez. Reg. di Contr. Lombardia) n.1075 del 2010), la norma di cui all'art.6/9° D.L. n.78/2010 conv. con L. n.122/2010 non trova applicazione nel caso in cui vengano corrisposti contributi pubblici a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente locale e nell'interesse della sua collettività sulla scorta del principio della sussidiarietà orizzontale ex art.118 Costituzione"*;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Reg. Contr. per la Liguria (deliberazione n.11 del 2011) che precisa quanto segue: *"di contro gli accordi di sponsorizzazione sono soggetti alla disciplina di cui al comma 9° dell'art.6 del D.L. n.78/2010 e, più precisamente, quegli accordi di sponsorizzazione che, secondo una nozione di matrice giuscontabile che valorizza una lettura teleologica della norma in esame, hanno per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l'immagine, mentre non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost. (delib. N.1075/2010/PAR – Sez. Contr. Lombardia). Pertanto deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva) che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività"*;

CONSIDERATO che l'iniziativa di che trattasi rientra nelle attività istituzionali dell'Ente locale, così come elencate all'art.2/3° del D.P.R. 31.1.1996 n.194, ed in particolare nella funzione dell'istruzione;

RITENUTO di dovere adottare i provvedimenti necessari per concedere il richiesto patrocinio mettendo gratuitamente a disposizione dell'Istituto Comprensivo n.2 di Ortona le strutture comunali richieste;

VISTA la delibera G.C. n.176 del 23.7.2015 "Servizi pubblici a domanda individuale trasporto scolastico. Determinazione delle tariffe e contribuzioni per l'anno 2015";

VISTI i pareri favorevoli resi dal dirigente del Settore Servizi Sociali Culturali e Tempo Libero e del Settore Affari Finanziari, espressi ai sensi dell'art.49 D.Lgs. n.267/2000 come da allegata scheda che forma parte sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi;

DELIBERA

1)- concedere all'Istituto Comprensivo n.2 di Ortona, a titolo gratuito, in deroga alle tariffe stabilite con delibera G.C. n.176 del 23.7.2015, le seguenti strutture comunali:

- Auditorium Eden per la giornata del 27.5.2016 per manifestazione di fine anno scolastico della Scuola d'Infanzia Giardini;
- Teatro F.P. Tosti nella giornata del 20.5.2016 per una manifestazione denominata "Giornata dell'Arte";
- Auditorium Eden per la giornata del 13.5.2016 per concerto relativo al progetto Erasmus;
- Stadio Comunale di Ortona per la giornata del 13.5.2016 per la manifestazione denominata "Giornata dello Sport";
- Auditorium Eden per la giornata del 1.6.2016 per manifestazione di fine anno scolastico della Scuola d'Infanzia Gran Sasso;

2)- resta in ogni caso in capo all'Istituto Scolastico organizzatore degli eventi l'obbligo di richiedere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie per legge alla realizzazione degli stessi;

3)- Dare mandato al Dirigente Settore il Settore Servizi Sociali Culturali e del Tempo Libero per la adozione degli atti gestionali connessi del presente provvedimento.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **V. d'OTTAVIO**

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to **F. LICENZIATO**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 11-05-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 11-05-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M.COLAIEZZI